

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REALMONTE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE NEL DOCUMENTO GENERALIZZATO PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – EMERGENZA COVID 19 - OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020

TRA

Il Comune di Realmonte con codice fiscale C.F.: 8000331 084 6 e P. I.V.A.: 0252951 084 0, nella persona dell'Arch. Giuseppe VELLA, che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del I Settore AA.GG. AA.SS.

E

l' Esercizio commerciale con sede in Realmonte Via P.IVA....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di..... in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 62 del 04/04/2020...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari o farmaci presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 25,00 (venticinque/00) sono rilasciati dal Comune di Realmonte e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro la fine del mese di rilascio;

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche;
2. prodotti per la pulizia della casa;
3. prodotti per l'igiene personale;
4. farmaci.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Agrigento.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Realmonte.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Realmonte, lì

Il Comune di Realmonte

L'Esercizio Commerciale
